

Norme & Tributi

Lavoro

Ferie a ore vietate e se utilizzate vanno riaccreditate —p.30

Cga Sicilia

Covid, risarcito il bimbo in lockdown immotivato



DUECENTO EURO AL GIORNO

Dalla Regione Sicilia mille euro a un bambino costretto in lockdown per cinque giorni per un'ordinanza più restrittiva di quella nazionale.

Patrizia Maciocchi
www.ilssole24ore.com



DISPONIBILE IN LIBRERIA E NEGLI STORE ONLINE

Lo scambio tra cripto-attività resta senza rilevanza fiscale

Agenzia delle Entrate

Arriva la versione definitiva della circolare che era stata posta in consultazione

Tassabili le cessioni di Nft già emessi e quelle di utility token a titolo oneroso

Marco Piazza

È definitiva la circolare sulla tassazione delle cripto-attività (30/E di ieri 27 ottobre). È confermata l'ampia definizione del presupposto imponibile già presente nella bozza. Rispetto alla bozza si segnala, fra l'altro, un maggior dettaglio nell'illustrazione dei casi in cui le permuta non sono fiscalmente rilevanti e del concetto di territorialità dei redditi percepiti dai non residenti e dai neo-residenti.

È confermato che la definizione di cripto-attività ai fini fiscali prende spunto dal regolamento Mica, anche se non prevede le specifiche esclusioni previste dal regolamento stesso.

Sono quindi tassabili anche le cessioni di *non fungible token* (Nft) «già emessi» e le cessioni a titolo oneroso di *utility token*, vale a dire dei rapporti da cui deriva il diritto di acquistare a termine (quando sarà disponibile) il prodotto o il servizio.

La circolare precisa che non costituisce reddito l'acquisto del bene o servizio a prezzo scontato per effetto dell'esercizio del diritto. È inoltre confermato che gli investimenti di natura finanziaria, anche se rappresentati in forma digitale, non rientrano nella definizione e quindi continuano ad essere tassati nell'ambito dell'articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies, come tutte le attività finanziarie.

Confermato che dal 1° gennaio 2023 non costituisce fattispecie realizzativa lo scambio di una cripto-valuta con un'altra (ad esempio l'acquisto di *ether* con *bitcoin*) né, in generale, lo scambio di un Nft con un altro Nft. Costituisce, invece, una fattispecie fiscalmente rilevante come permuta, l'acquisto di un Nft con una cripto-valuta. Viene, però, ulteriormente affermato che la permuta tra cripto-valute e *money token* (un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale) è fiscalmente rilevante, mentre non lo

è la permuta tra cripto-valute e *asset-referenced-token* (un *token* che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali).

Nelle caso di scambio di cripto-attività aventi le medesime caratteristiche, il valore di acquisto da attribuire alla cripto-attività acquisita corrisponde al valore di carico in euro della cripto-attività ceduta in permuta. Va osservato che questo meccanismo è particolarmente difficile da gestire in regime dichiarativo, a causa dell'applicazione del metodo Lifo.

Una precisazione nuova è che non è prevista la rilevanza di perdite, pertanto, l'eventuale smarrimento o furto delle chiavi private non comporta una fattispecie fiscalmente rilevante.

La circolare è più precisa della bozza nel trattare il caso dei redditi derivanti da attività di *staking*. Poiché tali redditi sono tassati per il loro intero ammontare senza alcuna deduzione, qualora l'importo percepito comporti la percezione di un provento, diminuito della percentuale trattenuta dal gestore della piattaforma, l'importo da tassare è il provento lordo.

Non sarà facile stabilire quando i redditi prodotti da residenti all'estero o neo-

residenti dovranno essere tassati in Italia. Le operazioni fatte attraverso fornitori di servizi in cripto-attività residenti in Italia sono certamente fatte in Italia. Quelle fatte attraverso provider non residenti, anche se iscritti all'Oam, si considerano fatte in Italia se la chiave privata è detenuta attraverso al loro stabile organizzazione in Italia. Il problema è che l'utente non è in grado di sapere come il provider conservi la chiave privata. Inoltre, attualmente l'iscrizione all'Oam presuppone che il fornitore di servizi non residente abbia una stabile organizzazione in Italia (articolo 17-bis del Dlg 141/2010), ma in base agli articoli 59 e 61 del regolamento (UE) 2023/1114, a partire dal 30 dicembre 2024, i prestatori di servizi potranno operare in Italia anche in libera prestazione.

Nel caso di operazioni fatte fuori del circuito dei fornitori di servizi in cripto-attività viene data rilevanza all'utente in cui si trova il supporto in cui è conservata la chiave privata. Si presume che sia conservato in Italia se il contenitore è ivo residente a meno che non dimostri che il supporto è detenuto all'estero. Non si tiene conto del fatto che la chiave privata può essere conservata anche in un'istanza di backup.



ATTRAZIONE TURISTI

Con la manovra un incentivo per il commercio al dettaglio che ha l'obiettivo di rendere l'Italia una meta attrattiva anche per gli acquisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

No sconti sulle compravendite del Comune

Interpello

Il caso dell'immobile ceduto dall'attuatore di un piano di riqualificazione urbana

Angelo Busani

La compravendita con la quale un Comune si rende acquirente di un bene immobile ceduto dal soggetto attuatore di un programma di riqualificazione urbana, secondo quanto prescritto programma stesso, deve essere sottoposta a tassazione ordinaria e non beneficia dell'imposizione in misura fissa (di cui all'articolo 32 del Dpr 601/1973, letto in connessione con

l'articolo 20 della legge 10/1977) riservata agli «atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici».

È quanto si legge nella risposta a un interpello n. 451 pubblicata dall'agenzia delle Entrate il 27 ottobre 2023, nella quale viene ribadito che l'agevolazione riservata agli atti preordinati alla trasformazione del territorio ha lo scopo di favorire i trasferimenti, funzionali alla evoluzione del territorio, «effettuati senza intenti speculativi» e che «svolgono una funzione ripartitoria e distributiva delle posizioni coinvolte». In altre parole, secondo l'Agenzia, non si possono ricomprendere nel beneficio fiscale gli atti che abbiano una «tipica funzione di scambio negoziale».

Ne consegue che esulano, dall'ambito applicativo della norma agevolativa,

tutte quelle operazioni negoziali che, pur entrando a far parte di una più ampia programmazione di natura pubblicistica realizzano, di fatto interessi meramente individualistici.

Nel caso oggetto dell'interpello, le Entrate hanno sviluppato il proprio ragionamento osservando che il prospettato atto di trasferimento tra il soggetto attuatore e il Comune acquirente non è apparso idoneo a realizzare direttamente e immediatamente quella funzione di trasformazione del territorio che è preconizzato nella norma agevolativa; né è stato ritenuto rilevante che l'atto traslativo fosse da stipulare in attuazione di una previsione contenuta nell'accordo di riqualificazione urbana. In sostanza, l'Agenzia ha reputato l'atto traslativo come una «normale» compravendita che, pur interessando un soggetto pubblico, non è stata ritenuta

avere una diretta connessione con le finalità che informano la disciplina agevolativa in parola.

In passato, l'agevolazione è stata negata (risposta 67/2018) al trasferimento di un'area destinata a un intervento di demolizione e ricostruzione normato da un «piano di recupero» (articolo 28 della legge 457/1978); invece, secondo la risposta a interpello n. 76/2020, la norma in commento si applica alla compravendita di un'area finalizzata all'effettuazione di un intervento di edilizia convenzionata qualora sia intuibile la «capacità» dell'atto traslativo a «realizzare direttamente ed immediatamente la funzione di trasformazione del territorio così come disciplinata dalla Convenzione stipulata», prima della compravendita, tra il privato proprietario del fondo e l'ente pubblico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



ATTO «NORMALE»
Reputata una «normale» compravendita anche se da soggetto pubblico

LEGGE DI BILANCIO

Duty free, 100 € l'importo max degli acquisti senza Iva

Ancora più attrattiva gli acquisti in Italia per i turisti stranieri. Tra le novità che emergono dalla bozza della legge di bilancio figura l'abbassamento della soglia da 70 a 70 euro al di sopra della quale le cessioni di beni ai consumatori finali extraUE sono effettuate senza pagamento dell'Iva. La modifica imposta sull'articolo 38-quater del decreto Iva con l'obiettivo di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica italiana.

La scelta è di natura politica e funge, dunque, ad incentivo per il commercio al dettaglio rendendo l'Italia una meta attrattiva anche per gli acquisti. Il trattamento di vantaggio, tuttavia, è soggetto a condizioni ben precise:

- la cessione è effettuata nei confronti di persone fisiche che agiscono nella veste di privati. Sono esclusi gli acquisti effettuati da soggetti business;
- tali acquirenti devono avere la residenza, o il domicilio, al di fuori del territorio UE, come espressamente indicato sul passaporto o altro documento equipollente che l'acquirente è tenuto ad esibire al cedente all'atto dell'effettuazione dell'acquisto, i cui estremi vanno riportati in fattura;
- i beni sono trasportati nei bagagli personali dell'acquirente;
- l'uscita dei beni dal territorio UE avviene entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e la restituzione al cedente della fattura vistata dalla dogana di uscita (non necessariamente italiana), entro il 4° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- gli acquisti effettuati presso lo stesso negozio e risultanti da un'unica fattura hanno valore superiore a 70 euro, presumibilmente dal 1° gennaio 2023.

Con il principio di diritto n. 8/2020, le Entrate ricordano poi che il bene acquistato deve essere destinato all'uso personale/familiare del viaggiatore ed essere privo di funzione commerciale e che tale operazione va documentata, tramite il sistema Otello, con fattura in formato elettronico. Rispettati tali requisiti, le possibilità sono due: a) la cessione avviene senza imposta, salvo successivo versamento della stessa con nota di variazione ex articolo 26 del decreto Iva (laddove non sia presentata la prova dell'uscita dei beni dall'UE); b) l'operazione avviene con pagamento dell'Iva, poi rimborsata al cessionario dal cedente, il quale la recupera (ove sia fornita la prova anzidetta). Chiariscono, infine, le Entrate che è non è ammessa l'esclusione del rimborso dell'Iva versata dal consumatore extraUE quando non siano rispettati vincoli contrattualmente imposti che non trovano diretto riscontro nell'articolo 38-quater.

Le scelte dell'ordinamento nazionale sul tax free sono in direzione opposta rispetto al Regno Unito che, dopo Brexit, sebbene con qualche ripensamento, ha eliminato del tutto la misura agevolativa, causando danni al turismo britannico.

—Anna Abagnale
—Benedetto Santacroce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UN NUOVO MODO DI VIVERE IL QUOTIDIANO

Leggi gratis il quotidiano del giorno in versione digitale con l'App Il Sole 24 Ore e scopri tutti i contenuti extra. Inizia l'esperienza. Inquadra il QR code.

Il Sole 24 ORE

24

Scarica su App Store

DISPONIBILE SU Google Play